

Allegato A all'atto rep.n. 94591/31474

Statuto della fondazione "Fondazione Ferrari"

Art. 1: Denominazione

1.1. Su iniziativa di Ferrari S.p.A. (di seguito, anche, il "Fondatore" o la "Società") è costituita, ai sensi degli artt. 14 ss. Codice Civile e del presente Statuto, la fondazione denominata "Fondazione Ferrari" (di seguito per brevità la "Fondazione").

1.2. La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3. A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Ferrari ETS".

Art. 2: Sede

2.1. La Fondazione ha sede nel comune di Maranello (Modena), via Abetone Inferiore n.4.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire o sopprimere, purché nel territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie, rappresentanze e uffici.

Art. 3: Oggetto

3.1. La Fondazione è apolitica, apartitica e senza scopo di lucro; persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi:

- ai sensi della lettera b) dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017, interventi e prestazioni sanitarie;

- ai sensi della lettera d) dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017, educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- ai sensi della lettera f) dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- ai sensi della lettera h) dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017, ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- ai sensi della lettera i) dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;

- ai sensi della lettera u) dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017, beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017;

- ai sensi della lettera w) dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017, promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3.2. A tal fine, la Fondazione può:

- organizzare, promuovere e svolgere attività volte alla protezione ed al recupero del patrimonio storico, culturale e tecnico della Società, inteso come elemento di i-

dentità nazionale e di valore per la collettività, a livello nazionale e internazionale, e a mantenere vive le tradizioni e lo spirito che animò i fondatori della Società (ivi incluse l'attività di acquisto di vetture a scopo conservativo, l'attività di certificazione di vetture, la gestione, l'aggiornamento e la digitalizzazione dell'archivio storico della Società, la gestione, la conservazione e l'esibizione presso musei di vetture storiche, nonché la tutela e la catalogazione dei trofei conseguiti dalla Società nelle diverse competizioni sin dalla sua costituzione);

- organizzare e svolgere attività volte alla promozione, alla diffusione, alla protezione e alla salvaguardia del marchio, dell'immagine e del prestigio della Società a livello mondiale;

- creare, organizzare e promuovere musei, attività, convegni, congressi, mostre e pubblicazioni in ambito storico, artistico, sportivo, culturale e della ricerca scientifica e tecnologica con riferimento al settore automobilistico;

- promuovere studi e ricerche storiche relative al rapporto della Società con il territorio e alle relazioni industriali, al fine di approfondire e diffondere la conoscenza delle condizioni legate al progresso economico, scientifico e culturale.

La Fondazione ha, altresì, lo scopo di favorire ed incrementare l'istruzione e l'attività di coloro che desiderano dedicarsi o già si dedicano ad attività tecnico-scientifiche, promuovendo e sviluppando, anche indirettamente con prestazioni a favore di Istituti o Enti aventi scopi analoghi, ogni iniziativa intesa ad approfondire e diffondere la conoscenza delle condizioni da cui dipende il progresso in campo economico, scientifico, sociale e culturale, ivi inclusa la restituzione al territorio e alle comunità locali dell'Emilia Romagna, nonché la promozione dello sviluppo dello stesso territorio.

Nell'espletamento ed ai fini di cui sopra la Fondazione può approfondire e diffondere la conoscenza delle condizioni da cui dipende il progresso in campo economico, scientifico, sociale e culturale e favorire lo sviluppo del sistema d'istruzione e formazione nelle scuole, anche attraverso l'erogazione di borse di studio e attraverso iniziative di formazione rivolte al personale del mondo dell'istruzione.

Inoltre, la Fondazione, sempre nell'espletamento ed ai fini di cui sopra, persegue finalità di solidarietà sociale di beneficenza, volontariato, assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria, ricerca scientifica, istruzione e formazione, sia sul territorio limitrofo alla sede della Fondazione, sia sull'intero territorio nazionale e internazionale, a favore di persone svantaggiate in ragione di età e di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, erogando a tal fine contributi e sussidi, anche in applicazione del principio di sussidiarietà.

La Fondazione persegue, altresì, la promozione della cultura della diversità per un modo realmente inclusivo, attraverso iniziative per l'inclusione sociale.

3.3. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

3.4. Nei limiti sopra indicati, le attività diverse sono di seguito elencate:

- intrattenere relazioni internazionali e nazionali con altre fondazioni, associazioni, società, università, enti pubblici e/o privati o persone fisiche, anche con la finalità di incrementare il prestigio del nome "Ferrari";

- svolgere attività di natura commerciale in via secondaria e non prevalente e che siano comunque strumentali al raggiungimento dei suddetti scopi quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – attività editoriali, vendita di gadgets, pubblicazioni, ecc.;

- creare canali tematici della Fondazione in ambito di promozione della stessa, anche attraverso canali televisivi, social e web.

3.5. La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle necessarie per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente Statuto e da quelle ad esse secondarie e strumentali.

3.6. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà costituire, acquistare, vendere, permutare, utilizzare e gestire beni mobili, mobili registrati e immobili, ricevere ed accettare lasciti testamentari e donazioni, accedere a fondi e bandi privati e pubblici, e comunque compiere tutte le operazioni strumentali al conseguimento dei propri scopi, partecipare in altre Fondazioni, nonché assumere ed organizzare tutte le altre iniziative che risultino direttamente connesse, accessorie ed integrative alle sue finalità.

Art. 4: Patrimonio della Fondazione

4.1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

4.2. Il Patrimonio della Fondazione (di seguito, per brevità, anche il "Patrimonio") è costituito da:

A) FONDO DI DOTAZIONE:

(i) i beni destinati al Patrimonio della Fondazione dal Fondatore come risulta dall'Atto Costitutivo, non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore; incrementabile successive mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili, mobili registrati e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

(ii) beni mobili, mobili registrati e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) FONDO DI GESTIONE

(i) le donazioni, le liberalità, i lasciti testamentari fatti da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio della Fondazione;

(ii) i beni mobili ed immobili, che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al Patrimonio;

(iii) le somme prelevate dai redditi della Fondazione, che il Consiglio di Amministrazione, con proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incrementare il Patrimonio.

4.3. Non costituiscono incremento del Patrimonio, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate a titolo di concorso alle spese di gestione o per la realizzazione di specifiche iniziative.

4.4. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà disporre:

(i) dei redditi del Patrimonio di cui all'art. 4.1;

(ii) delle somme e/o dei beni, che pervengano alla Fondazione da enti e/o privati e che non siano destinati ad incremento del Patrimonio;

(iii) delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del Patrimonio, le quali vengano destinate con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad uso diverso dall'incremento del Patrimonio.

4.5. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione degli scopi e delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle diverse ad esse direttamente strumentali e secondarie.

Art. 5: Organi della Fondazione

5.1. Sono organi della Fondazione:

- (i) il Consiglio di Amministrazione;
- (ii) il Presidente della Fondazione;
- (iii) l'Organo di Controllo.

Art. 6: Consiglio di Amministrazione

6.1. L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) membri ciascuno dei quali rimane in carica per tre esercizi dalla rispettiva nomina, anche se avvenuta in date diverse, ovvero, fino all'approvazione del bilancio del terzo anno successivo alla loro rispettiva nomina e possono essere riconfermati anche per più mandati. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei limiti di quanto precede, è stabilito dal Fondatore, che procede anche alla loro nomina e, qualora sussista una giusta causa e/o qualora abbiano violato obblighi di legge o doveri di lealtà e/o di correttezza, alla loro revoca.

6.2 Alla scadenza o alla revoca del mandato di ciascun amministratore il Fondatore provvede alla nuova nomina, salvo che il numero dei consiglieri in carica rimanga pari o superiore al minimo statutariamente previsto; in tal caso, la nuova nomina è facoltativa. La cessazione del singolo amministratore non comporta decadenza degli altri né lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, che resta validamente in carica con i membri residui.

6.3. La cessazione dei consiglieri di amministrazione per scadenza del termine ha comunque effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito. Qualora, ai sensi del precedente articolo 6.2, la nomina del nuovo amministratore non sia dovuta, la cessazione ha effetto dalla data di scadenza del mandato individuale del singolo amministratore.

6.4. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di competenza, professionalità e cultura sociale adeguati al loro ruolo di consiglieri di amministrazione, nonché alla natura e allo scopo proprio della Fondazione, e devono garantire un impegno adeguato in termini di partecipazione attiva e di contributo alla dialettica del Consiglio di Amministrazione. Non possono essere eletti alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 Cod. Civ. ed inoltre il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

6.5. Qualora per dimissioni o per qualunque altra causa venissero a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il Consiglio di Amministrazione dovrà essere reintegrato, entro 30 (trenta) giorni, mediante nomina del consigliere o dei consiglieri mancanti da parte del Fondatore, salvo che il numero dei consiglieri in carica rimanga pari o superiore al minimo statutariamente previsto; in tal caso, la nuova nomina è facoltativa.

6.6. Ai consiglieri di amministrazione spetta unicamente il rimborso per le spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Fondatore, può, tuttavia, determinare un compenso per i consiglieri, che sia ragionevolmente contenuto in considerazione delle finalità e dello scopo non lucrativo della Fondazione e nei limiti di quanto previsto dalla legge.

Art. 7: Presidente del Consiglio di Amministrazione

7.1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni vengono assolve dal consigliere di amministrazione con maggiore anzianità di età. Il Presidente resta in carica per la durata del mandato di amministratore.

7.2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione. Il Presidente supervisiona l'attuazione delle politiche generali della Fondazione e cura i rapporti istituzionali della stessa in Italia e all'estero.

7.3. Il Presidente può prendere qualsiasi provvedimento, che abbia carattere di urgenza, nell'interesse della Fondazione, purché rientrante nei poteri del Consiglio di Amministrazione, dandone poi notizia al Consiglio di Amministrazione stesso nella prima riunione utile.

Art. 8: Segretario

8.1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario permanente, anche fra persone estranee al Consiglio di Amministrazione.

Art. 9: Competenze del Consiglio di Amministrazione

9.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti, che ritenga necessari per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, al Consiglio di Amministrazione è demandato il potere di:

- (i) nominare tra i suoi componenti il Presidente;
- (ii) determinare l'indirizzo generale di sviluppo delle attività della Fondazione;
- (iii) gestire la Fondazione;
- (iv) deliberare ed eseguire tutti gli atti di amministrazione del Patrimonio, ivi compresa l'accettazione di lasciti testamentari e/o di donazioni;
- (v) nominare Consiglieri di Amministrazione delegati e/o il Comitato Esecutivo;
- (vi) predisporre ed approvare il bilancio consuntivo, nonché i documenti previsionali annuali e pluriennali, della Fondazione;
- (vii) predisporre ed approvare, ove previsto dalla normativa di settore, anche il bilancio sociale sulla base delle disposizioni indicate dalla disciplina tempo per tempo vigente
- (viii) deliberare eventuali modifiche statutarie, previo parere vincolante del Fondatore (con l'espressa eccezione delle modifiche necessarie per l'adeguamento a nuove disposizioni di legge, che potranno essere disposte direttamente senza previo parere vincolante del Fondatore);
- (ix) deliberare la partecipazione ad enti ed imprese, anche senza fini di lucro, funzionali e/o strumentali all'attività della Fondazione;
- (x) deliberare gli acquisti di beni immobili a titolo oneroso e le alienazioni di immobili direttamente funzionali o con vincolo di destinazione alle strutture e ai servizi assistenziali della Fondazione ovvero operazioni straordinarie, che dovessero interessare la Fondazione e il suo patrimonio;
- (xi) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina di uno o più liquidatori e alla devoluzione del patrimonio residuo, previo parere del Fondatore;
- (xii) determinare, l'eventuale, compenso degli organi della Fondazione (previo parere vincolante del Fondatore) ed approvare i rimborsi spese;
- (xiii) deliberare lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- (xiv) nominare un segretario permanente, anche fra persone estranee al Consiglio di Amministrazione.

Art. 10: Riunioni del Consiglio di Amministrazione

10.1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della Fondazione sia

altrove, purch  in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi componenti.

Art. 11: Convocazione del Consiglio di Amministrazione

11.1. Il Consiglio di Amministrazione   convocato almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio della Fondazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

11.2. Il Consiglio di Amministrazione   convocato a cura del Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso da spedirsi a mezzo raccomandata, anche a mano, e-mail, ovvero con mezzi, che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza ovvero, in caso di urgenza, almeno 48 (quarantotto) ore prima.

11.3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonch  l'ordine del giorno in discussione. In mancanza del rispetto di tali formalit , il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque regolarmente costituito, quando siano presenti tutti i componenti.

Art. 12: Delibere del Consiglio di Amministrazione

12.1. Il Consiglio di Amministrazione   validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

12.2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti, ad eccezione delle deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, necessarie per l'adeguamento a nuove disposizioni di legge, per le quali   richiesto, ai fini della loro approvazione, il voto unanime dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

12.3. In caso di parit  dei voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi ne fa le veci per quella riunione.

12.4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario e trascritto in apposito libro.

12.5.   ammessa la possibilit  per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante teleconferenza e/o videoconferenza. In tal caso devono essere assicurate:

- (i) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- (ii) la possibilit  per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso e di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione;
- (iii) nonch  la contestualit  dell'esame e della deliberazione.

12.6. In quest'ultimo caso, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Art. 13: Deleghe

13.1. Il Consiglio di amministrazione pu  delegare al Presidente ulteriori poteri rispetto a quelli conferiti dal presente Statuto, per singoli atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalit  di esercizio.

13.2. Il Consiglio di Amministrazione ha facolt  di nominare uno o pi  consiglieri delegati, conferendo agli stessi le proprie attribuzioni nei limiti di legge. Specifiche deleghe possono essere conferite anche ad altri consiglieri di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre facolt  di conferire mandati e procure speciali anche ad estranei alla Fondazione per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

13.3. Il consigliere di amministrazione delegato d  esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esegue tutti gli atti necessari all'attivit  della Fondazione ed ha la rappresentanza della Fondazione in giudizio e di fronte ai ter-

zi, inclusa la firma. Egli ha facoltà di nominare mandatari e procuratori della Fondazione per singoli atti o serie di atti, nell'ambito dei poteri conferitigli, e può nei casi di assoluta e comprovata urgenza adottare i provvedimenti di ordinaria o straordinaria amministrazione, che sarebbero di competenza del Consiglio di Amministrazione, purché d'intesa, e a firma congiunta, con il Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'esercizio di detto potere è soggetto ad obbligo di comunicazione nella prima successiva riunione del Consiglio di Amministrazione.

13.4. La rappresentanza e la firma sociale possono essere attribuite anche agli altri consiglieri, ai quali siano stati delegati o attribuiti poteri ai sensi del presente art. 13 entro i limiti dei poteri medesimi.

13.5. Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, delegare proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, anche ad un Comitato Esecutivo formato da amministratori, stabilendone la composizione e le modalità di funzionamento.

Art. 14: Comitato Esecutivo

14.1. Alle riunioni del Comitato Esecutivo, ove esista, si applicano le disposizioni previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15: Rappresentanza legale

15.1. La rappresentanza legale della Fondazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito dei poteri conferiti, agli amministratori delegati, se nominati.

Art. 16: Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

16.1. I membri dell'Organo di Controllo - formato in alternativa o da un unico soggetto o da un Collegio composto da tre membri - sono nominati dal Fondatore. I membri dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

16.2. I membri dell'Organo di Controllo restano in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, e possono essere riconfermati anche per più mandati.

16.3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.lgs. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, ossia il DM 4 luglio 2019 e s.m.i..

16.4. I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del Presidente della Fondazione.

16.5. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

16.6. La carica di componente dell'Organo di Controllo è inconciliabile con quella di consigliere.

16.7. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 31 del D.lgs. 117/2017,

la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. In alternativa, il Consiglio di Amministrazione può nominare un revisore o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 17: Esercizi sociali

17.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

17.2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché, se obbligatorio, il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

17.3. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Art. 18: Durata e scioglimento

18.1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

18.2. La Fondazione potrà essere dichiarata estinta:

- (i) qualora gli scopi della Fondazione siano stati raggiunti, siano stati esauriti o siano divenuti impossibili o di scarsa utilità;
- (ii) negli altri casi previsti dalla legge.

18.3. In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione, il patrimonio netto residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

Art. 19: Norme applicabili

19.1. Per quanto non disposto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e alle disposizioni di legge applicabili in materia.

F.to: Piero Ferrari

" : Tomaso Vezzi Notaio - sigillo -.